



Gruppo Intermediari
Assicurativi UNIQA

STATUTO

TITOLO I: Costituzione – Sede – Scopi

ARTICOLO 1

È costituita l'Associazione "Gruppo Intermediari Assicurativi UNIQA".

ARTICOLO 2

La sede sociale dell'associazione è stabilita presso la Direzione Generale della società UNIQA Protezione S.p.A., mentre la sede operativa viene fissata presso l'Agenzia del Presidente pro-tempore.

ARTICOLO 3

L'Associazione ha la rappresentanza dei propri iscritti, nei confronti dell'impresa mandante, e in tutte le sedi ove si trattino problemi che interessano direttamente od indirettamente i propri iscritti e il proprio ambito di competenza.

Pertanto:

- a. Tutela e promuove gli interessi imprenditoriali, professionali, morali ed economici dei propri iscritti.
- b. Stipula accordi e contratti collettivi e ratifica gli accordi integrativi aziendali per i propri iscritti.
- c. Presta assistenza agli iscritti in tutti i problemi e le vertenze connesse all'attività agenziale con l'impresa mandante, anche dopo la cessazione dell'incarico.
- d. Promuove iniziative atte a migliorare, aggiornare ed elevare costantemente lo sviluppo imprenditoriale, professionale, tecnico dei propri iscritti anche tramite gli organi di informazione tradizionali ed informatici.
- e. Promuove l'evoluzione ed il perfezionamento dei servizi assicurativi delle agenzie dei propri iscritti.
- f. Promuove servizi e attività di assistenza agli iscritti.
- g. Vigila sull'osservanza dei contratti ed accordi collettivi stipulati tra i Sindacati di categoria e l'Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazioni (ANIA).
- h. Stipula accordi aziendali anche con valenza economica e collabora con l'impresa per la soluzione di problemi tecnico-amministrativi.
- i. Svolge azioni a tutela degli interessi collettivi ed individuali dei Soci anche nelle eventuali controversie con l'Impresa mandante.
- j. Promuove iniziative atte a favorire l'aggiornamento professionale dei Soci.
- k. Promuove iniziative di carattere sociale e di concreta solidarietà fra gli iscritti.



ARTICOLO 4

L'associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO II – Soci

ARTICOLO 5

Possono far parte dell'associazione:

- a.** Tutti gli intermediari operativi iscritti alla Sez. A) del registro Unico degli Intermediari di cui all'art.109 del Codice delle Assicurazioni che ripetano il contratto di una compagnia di assicurazione facente parte del Gruppo UNIQA operante in Italia e che ne faccia domanda per iscritto.
- b.** I Soci Onorari, i quali possono essere nominati tra tutti coloro non più iscritti alla Sez. A) del registro Unico degli Intermediari di cui all'art.109 del Codice delle Assicurazioni, con delibera del Consiglio Direttivo, per meriti nei confronti dell'associazione e della categoria, e i quali hanno gli stessi diritti e doveri al pari di ogni iscritto, e che non pagano la propria quota associativa.

ARTICOLO 6

L'iscritto:

- a.** Deve presentare propria domanda di iscrizione nell'associazione.
- b.** Osservare tutte le norme del presente Statuto, del Regolamento, del Codice Etico e attenersi alle deliberazioni degli organi statutari.
- c.** È tenuto a versare entro il 31 Dicembre di ogni anno, la propria quota associativa nella misura di quanto previsto dal Regolamento e dalla delibera vigente in materia del Consiglio Direttivo; decorsa tale data l'iscritto è sospeso dall'associazione e non potrà essere riammesso se non dopo il versamento del contributo dell'anno associativo in corso; il contributo associativo è dovuto per l'intero anno solare nel quale si effettua l'iscrizione, salvo l'eventuale iscrizione effettuata dopo il 30 Settembre nel qual caso, pur decorrendo l'iscrizione immediatamente, la quota associativa viene considerata pagata per l'intero anno solare seguente.

ARTICOLO 7

La qualità di Socio si perde:

- a. Per dimissioni comunicate a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno, o per posta elettronica certificata, al Presidente pro-tempore dell'associazione.
- b. Per mancato versamento della quota associativa entro i termini previsti.
- c. Per espulsione decretata dagli organi competenti.
- d. Per la cancellazione dal registro Unico degli Intermediari di cui all'art.109 del Codice delle Assicurazioni.
- e. Per cessazione del mandato di agenzia.

TITOLO III – Organi dell'Associazione

ARTICOLO 8

Sono organi dell'associazione:

- a. L'Assemblea Generale.
- b. Il Consiglio Direttivo.
- c. La Giunta Esecutiva.
- d. Il Presidente.
- e. Il Segretario.
- f. Il Vice Presidente.
- g. I Delegati Territoriali.
- h. Le Assemblee Territoriali.
- i. Il Collegio dei Probiviri.
- j. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 9 – ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale esprime la volontà dei Soci e contribuisce a determinare la politica dell'associazione.

In particolare:

- a. Elegge il Presidente, e su proposta di quest'ultimo, il Segretario, il Vice Presidente dell'associazione, e i membri della Giunta e del Direttivo e ne condivide le linee programmatiche, da questo esposte in assemblea generale elettiva.
- b. Elegge il Collegio dei Probiviri.



- c. Elegge il Collegio dei Revisori dei Conti.
- d. Delibera, se poste all'ordine del giorno, le modifiche dello statuto e l'eventuale scioglimento dell'associazione.

È composta da tutti i Soci che al momento dell'apertura dei lavori si trovano in regola con il pagamento della loro quota associativa, la quale non è trasmissibile (ad eccezione della causa di morte del socio) e non è rivalutabile. Si riunisce in via ordinaria ogni anno. In via straordinaria, per delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei Soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione. Ciascun associato, che è in regola con il pagamento della propria quota associativa, almeno un giorno prima dell'Assemblea, ha diritto ad un voto. Il voto può essere delegato ad ogni iscritto o anche ad un intermediario socio, della società iscritta in sez. A del registro Unico degli Intermediari di cui all'art.109 del Codice delle Assicurazioni, o iscritto in sez. E del registro Unico degli Intermediari di cui all'art.109 del Codice delle Assicurazioni come inoperativo, o iscritto in sez. E del registro Unico degli Intermediari di cui all'art.109 del Codice delle Assicurazioni (allegando copia della visura camerale della società socia iscritta in sez. A), e purché la delega sia rilasciata per iscritto con chiara indicazione del nominativo del Socio delegato e allegando una copia di un proprio documento di identità in corso di validità, e trasmessa all'associazione. Ciascun Socio non può essere portatore di più di una delega. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno un terzo dei Soci. Le delibere vengono prese a semplice maggioranza.

ARTICOLO 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare la politica dell'associazione determinata dall'Assemblea Generale. Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri, eletti dall'assemblea Generale, dura in carica tre anni ed i suoi Componenti sono rieleggibili.

Spetta al Consiglio Direttivo:

1. Convocare l'Assemblea Generale.
2. Costituire eventuali commissioni e gruppi di lavoro per particolari finalità.
3. Stipulare accordi con la Direzione dell'Impresa.
4. Determinare le quote associative annuali.
5. Approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.
6. Adempiere a tutte le funzioni ad esso demandate dall'Assemblea Generale.
7. Nominare Soci Onorari.
8. Ratificare le deliberazioni adottate con procedura d'urgenza dalla Giunta Esecutiva.
9. Autorizzare il conferimento a terzi dell'esecuzione di attività concernenti la gestione amministrativa della associazione, anche tramite la partecipazione in società o organismi specializzati in tali settori.
10. Autorizzare l'assunzione di personale.
11. Predisporre il Regolamento di attuazione dello Statuto.
12. Indire Referendum tra gli iscritti su temi di particolare importanza per l'associazione o per la modifica dello Statuto.

Il consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, di propria iniziativa, o su delibera della Giunta Esecutiva, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi Componenti.

ARTICOLO 11 – GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva ha il compito di dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. È composta dal Presidente, dal Segretario, dal Vice Presidente e da 2 componenti il Consiglio Direttivo indicati dal Presidente. Dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Spetta alla Giunta Esecutiva:

- a. Coadiuvare il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti.
- b. Deliberare la convocazione del Consiglio Direttivo.
- c. Esercitare in caso di urgenza i poteri del Consiglio Direttivo, da sottoporre a ratifica di questo entro il termine perentorio di 30 giorni.

Le riunioni della Giunta Esecutiva sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

ARTICOLO 12 – IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'associazione:

- a. viene eletto, tra gli associati che avranno presentato la propria candidatura, prima che la riunione della Commissione Verifica dei poteri dell'Assemblea abbia inizio, specificando le linee programmatiche che intenderà perseguire per l'associazione durante il suo incarico e indicando i nominativi degli associati, dallo stesso scelti, quali Segretario, Vice Presidente dell'Associazione, i due componenti di Giunta Esecutiva e gli ulteriori quattro componenti del Consiglio Direttivo a maggioranza degli associati presenti aventi diritto al voto e comprese le deleghe da questi singolarmente portate.
- b. Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale.
- c. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.
- d. Convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.
- e. Convoca le adunanze del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.
- f. Convoca l'Assemblea Generale su delibera del Consiglio Direttivo.
- g. Cura e mantiene i rapporti con la Direzione dell'Impresa mandante.
- h. Ha la rappresentanza dell'associazione nei confronti di terzi.

ARTICOLO 13 – SEGRETARIO

Il Segretario, è indicato dal Presidente.
Dura in carica 3 anni.



Compito del Segretario è quello di:

- a. curare la corretta e puntuale amministrazione dell'associazione, sentito il parere vincolante del Presidente.
- b. esercitare tutte le funzioni di Segreteria dell'associazione e gli altri compiti ad esso demandati dai vari Organi dell'Associazione.
- c. Svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante, nelle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.
- d. amministrare i fondi dell'associazione, sentito il parere vincolante del Presidente.
- e. Predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, sentito il parere dei Revisori dei conti.
- f. Proporre eventuali variazioni dei contributi associativi da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo.
- g. Intrattenere rapporti con gli Istituti di Credito, anche avvalendosi, all'occorrenza, di Procuratori presso gli stessi, all'uopo delegati.

ARTICOLO 14 – VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è indicato dal Presidente.

Dura in carica 3 anni.

Compiti del Vice Presidente sono:

- a. Sostituire il Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.
- b. Agire, in caso di delega del Presidente, assumendo la rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi.

ARTICOLO 15 – DELEGATI TERRITORIALI

I Delegati Territoriali sono eletti a maggioranza, entro 30 giorni prima dell'Assemblea Generale Elettiva, o comunque non oltre 15 giorni dopo la convocazione della stessa, dalle Assemblee Territoriali composte dai singoli territori come annualmente definiti dal Consiglio Direttivo in base al numero dei loro iscritti. Durano in carica 3 anni.

Hanno il compito di riportare direttamente al Presidente, alla Giunta Esecutiva e al Consiglio Direttivo, le istanze ad essi rappresentate dagli associati delle rispettive aree territoriali degli stessi. Convocano e presiedono le Assemblee Territoriali dei rispettivi territori, trasmettono i verbali delle Assemblee Territoriali entro 10 giorni dalle stesse al Segretario.

Qualora le Assemblee Territoriali non dovessero indicare nei modi previsti un proprio Delegato Territoriale, lo stesso sarà nominato di diritto dal Presidente pro tempore dell'Associazione.

ARTICOLO 16 – ASSEMBLEE TERRITORIALI

Le Assemblee Territoriali hanno luogo presso ciascuna Regione o gruppo di regioni limitrofe come annualmente definito dal Consiglio Direttivo in base al numero dei loro iscritti.

Sono convocate su iniziativa:

- a. Del Presidente pro-tempore dell'associazione, almeno 30 giorni prima che abbia luogo l'Assemblea Generale ordinaria Elettiva, per eleggere i rispettivi Delegati Territoriali.
- b. Del Delegato Territoriale pro-tempore dei rispettivi territori, per informare gli associati delle attività e dei programmi dell'associazione e per raccogliere dagli stessi le istanze da loro presentate.
- c. Di almeno due terzi degli associati dei rispettivi Territori per problematiche di particolare urgenza e importanza.

Sono presiedute dal Delegato Territoriale pro-tempore.

Eleggono a semplice maggioranza, degli associati dei medesimi Territori presenti o per delega, in via ordinaria ogni 3 anni e in via straordinaria ogni qualvolta abbia luogo l'Assemblea Generale ordinaria elettiva, il proprio Delegato Territoriale che ne rappresenta le istanze all'interno dell'associazione.

ARTICOLO 17 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri eletto dall'Assemblea Generale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Collegio elegge, fra i suoi componenti, il Presidente del Collegio. È compito del Collegio dei Probiviri di esaminare e giudicare questioni riguardanti:

- a. La disciplina associativa.
- b. La correttezza morale e professionale degli associati.

Rientra nei compiti dei probiviri decidere secondo equità, quali arbitri irrituali, le controversie tra associati o tra associati e organi collegiali. Il Collegio dei Probiviri agisce di propria iniziativa, su segnalazione di qualsiasi interessato o per incarico delle parti. Il Collegio dei Probiviri può applicare le seguenti sanzioni:

1. Il richiamo scritto.
2. La deplorazione.
3. La sospensione dell'attività associativa tra 3 e 12 mesi.
4. L'espulsione dall'associazione.

Il Collegio dei Probiviri, entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso o dell'incarico, procede alla contestazione degli addebiti, compie tutte le indagini od istruttorie che ritiene opportune e, sentiti gli interessati, decide a semplice maggioranza. Il Collegio dei Probiviri, entro 5 giorni dalla delibera, deve darne comunicazione agli interessati ed all'associazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della decisione sulle questioni indicate ai punti a) e b) del presente articolo, gli interessati possono proporre ricorso al Consiglio Direttivo che, dopo averli sentiti, si pronuncia senza formalità di sorta, a semplice maggioranza. Il ricorso sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Entro 5 giorni dalla pronuncia definitiva il Consiglio Direttivo deve darne comunicazione agli interessati. I componenti del Collegio non possono rivestire altre cariche statutarie.



ARTICOLO 18 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti, eletto dall'Assemblea Generale, dura in carica tre anni ed è formato da tre componenti effettivi, fra i quali viene eletto il Presidente, e da due componenti supplenti, tutti rieleggibili. Compito del Collegio è quello di controllare che l'amministrazione dell'associazione avvenga nel rispetto della legge. Con apposita relazione esprime al Consiglio Direttivo il proprio giudizio sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo predisposto dal Segretario Generale. Deve riunirsi almeno una volta all'anno. I componenti del Collegio non possono rivestire altre cariche statutarie.

TITOLO IV – Norme generali

ARTICOLO 19 – VOTAZIONI

- a.** La votazione da parte dell'Assemblea Generale per l'elezione della carica di Presidente pro-tempore dell'associazione, avviene, a maggioranza e a scrutinio segreto, successivamente al dibattito e alla presentazione, da parte degli associati candidati all'incarico, delle loro linee programmatiche e dei nominativi degli associati, che non potranno essere contemporaneamente indicati da altri candidati, da loro scelti per gli incarichi di Segretario, Vice Presidente, membro di Giunta o semplice membro del Consiglio Direttivo dell'associazione.
- b.** Le votazioni degli organi Collegiali avvengono, a giudizio di chi presiede, per alzata di mano, per appello nominale, in forma palese o segreta. Le votazioni per elezioni a cariche di ogni ordine e grado avvengono a scrutinio segreto.
- c.** Fanno eccezione le votazioni per le elezioni dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Generale (composto dal Presidente e dal Vice Presidente), del Segretario verbalizzante e delle Commissioni di scrutinio e di verifica poteri.
- d.** Nelle votazioni a scrutinio segreto devono essere nominati almeno tre scrutatori i quali devono procedere alla consegna delle schede, effettuare lo spoglio dei voti, redigere e firmare il verbale di votazione.
- e.** Le elezioni a cariche o incarichi e le delibere degli Organi Collegiali sono prese a maggioranza dei voti, salvo il caso previsto dalla lettera h) del presente articolo.
- f.** Quando la votazione avviene in modo palese, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- g.** Qualora l'elezione di persone a cariche o incarichi determina un risultato di parità fra due candidati, risulta eletto il candidato con l'anzianità associativa continua più lunga, e in caso di ulteriore parità, il candidato anagraficamente più anziano.
Qualora vi fosse un risultato di parità fra più candidati, dopo aver scartato i candidati fra loro che abbiano, a parità di voti, una anzianità associativa continua minore o una anzianità anagrafica minore, si effettuerà una nuova votazione per eleggere, fra i due candidati così determinati, il prescelto.
- h.** Per modificare il presente Statuto è necessario che:
 1. Se la modifica dello Statuto è indetta per REFERENDUM, siano state esperite tutte le

relative formalità previste dallo Statuto e dal Regolamento, che siano pervenute almeno la metà più uno delle schede inoltrate dagli aventi diritto al voto e che a maggioranza semplice siano favorevoli.

2. Se la modifica dello Statuto è indetta per Assemblea Generale, è necessario che al momento del voto siano presenti o rappresentati almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti in proprio o per delega.
- i. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

ARTICOLO 20 – CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso spedito, trasmesso o portato a conoscenza entro i seguenti termini:

- 30 giorni per l'Assemblea Generale.
- 16 giorni per il Consiglio Direttivo.
- 8 giorni per il Collegio dei Proviviri.
- 8 giorni per il Collegio dei Revisori dei Conti.
- 8 giorni per le Assemblee Territoriali.

In caso di urgenza, tali termini possono essere ridotti della metà. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e le materie da trattare.

Le convocazioni dovranno essere effettuate validamente tramite:

- a. Per l'Assemblea Generale, fax o mail o altro mezzo idoneo che garantisca il pervenimento dell'avviso all'indirizzo del destinatario, risultante dal registro degli iscritti.
- b. Per il Consiglio Direttivo, Raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata che garantisca il pervenimento dell'avviso all'indirizzo del destinatario, risultante dal registro degli iscritti.
- c. Per la Giunta Esecutiva, Raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata che garantisca il pervenimento dell'avviso all'indirizzo del destinatario, risultante dal registro degli iscritti.
- d. Per il Collegio dei Proviviri, Raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata che garantisca il pervenimento dell'avviso all'indirizzo del destinatario, risultante dal registro degli iscritti.
- e. Per il Collegio dei Revisori dei Conti, Raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata che garantisca il pervenimento dell'avviso all'indirizzo del destinatario, risultante dal registro degli iscritti.
- f. Per le Assemblee Territoriali, fax o mail o altro mezzo idoneo che garantisca il pervenimento dell'avviso all'indirizzo del destinatario, risultante dal registro degli iscritti.

ARTICOLO 21 – DECADENZA DELLE CARICHE

I membri eletti e quelli designati, che non intervengano senza giustificato motivo a due sedute consecutive dell'Organo di cui fanno parte, decadono dalla carica. La giustificazione deve esse-



re presentata per iscritto al Segretario pro-tempore, entro la successiva seduta. La decadenza è automatica, per dimissioni, per il venire meno dei presupposti di iscrizione all'associazione, per sospensione o espulsione dall'associazione.

ARTICOLO 22 – SURROGA DEI COMPONENTI ELETTIVI

La sostituzione dei componenti degli Organi Collegiali, venuti a cessare per qualsiasi motivo. Avviene:

- a. Per il Presidente, con nuova elezione da parte dell'Assemblea Generale elettiva straordinaria. La cessazione del Presidente comporta la decadenza di tutti le altre cariche o incarichi singoli o in organi collegiali e si procede a nuove elezioni che ne ristabiliscano i loro componenti; in attesa della celebrazione delle nuove elezioni tutti gli associati che ricoprono cariche o incarichi singoli o in organi collegiali rimangono in carica solo per l'esercizio dell'ordinaria amministrazione e per le incombenze ad essi derivanti per la celebrazione dell'Assemblea Generale Straordinaria Elettiva o delle relative Assemblee Regionali Elettive.
- b. Per il Segretario e il Vice Presidente, con nomina diretta da parte del Presidente pro-tempore fra i componenti rimanenti del Consiglio Direttivo in carica.
- c. Nella Giunta Esecutiva e nel Consiglio Direttivo per nomina diretta da parte del Presidente pro tempore dell'associazione.
- d. Nei Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, con la nomina ad effettivo del primo dei supplenti; in tal caso, in sua vece, viene nominato supplente il primo dei non eletti.

ARTICOLO 23 – DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche degli Organi dell'associazione durano tre anni e decadono con la convocazione dell'Assemblea Generale che prevede il rinnovo delle cariche. Coloro che le rivestono sono rieleggibili.

Il Presidente resta in carica per l'ordinaria gestione fino alla elezione del nuovo Presidente.

ARTICOLO 24 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Assemblea Generale che delibera lo scioglimento dell'associazione deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori fino ad massimo di tre e, in ottemperanza alle disposizioni di Legge, fissare le norme per la suddivisione del fondo comune dell'associazione.

In ogni caso il patrimonio dell'associazione deve essere devoluto ad un'altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190, della Legge 23/12/96 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 25 – REFERENDUM

Il Presidente su delibera del Consiglio Direttivo, per comprovati motivi o per proporre delle modifiche dello statuto, può indire il referendum. Il Referendum, a discrezione del Consiglio Direttivo, potrà essere celebrato con l'utilizzo di moderni sistemi di voto a distanza su sistemi o piattaforme informatiche, o tramite l'invio di apposite schede di voto. Le eventuali schede devono essere inviate ai singoli Soci e da questi rispedite completate alla segreteria o, a discrezione del Consiglio Direttivo, ad un Notaio, nei tempi e modi stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il Referendum deve richiedere all'iscritto esclusivamente risposte affermative o negative a chiari quesiti. Lo spoglio verrà effettuato, a discrezione del Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Provvisori alla presenza del Presidente o da un Notaio. Non sono ammesse deleghe. Le risultanze del referendum dovranno essere deliberate alla prima riunione dell'Assemblea Generale.

ARTICOLO 26 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione. Le eventuali modifiche qui previste, che riguardino le cariche o gli organi collegiali associativi e le loro durate, entreranno in vigore con la convocazione della prima Assemblea Generale elettiva.





Gruppo Intermediari Assicurativi UNIQA

Segreteria G.I.A. UNIQA, Via del Lido, 106 - 04100 Latina (LT) - Fax. 0432.1632137
E-mail: info@giauniqua.it - Sito: www.giauniqua.it - P.IVA 02557020308 - C.F. 94092390304

